

Notaio
Monica Gazzola
Via C. M. Rosini n. 51
80078 Pozzuoli
TEL 0815522713 FAX 0815801154

Repertorio n.9572=====Raccolta n.5438 =====

===== COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE =====

===== A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== R E P U B B L I C A I T A L I A N A =====

Il giorno ventitre gennaio duemilatredici =====

In Napoli, alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G1,
presso gli uffici all'11° piano, ove richiesta =====

===== 23 gennaio 2013 =====

Innanzi a me dottoressa MONICA GAZZOLA, notaio in Pozzuoli
con studio ivi alla Via Carlo Maria Rosini n.51, iscritta nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annun-
ziata e Nola, senza l'assistenza dei testi non richiesti dal-
le parti nè da me notaio ai sensi di legge =====

===== sono presenti: =====

- "CONSORZIO ASMEZ", con sede in Napoli, Via G. Porzio Isola
G/1 Scala D, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Napoli 06781060634, iscritta al R.E.A. con
il numero NA-521908, Consorzio costituito in Italia, in per-
sona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante: =====

dottor PINTO FRANCESCO nato a Torre del Greco (NA) il 4 gen-
naio 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale
di cui sopra, a tale atto autorizzato in virtù di delibera
del Consiglio di Amministrazione - Consiglio Direttivo in da-
ta 11 dicembre 2012 il cui verbale in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A"; =====

- COMUNE DI CAGGIANO, con sede in Caggiano (SA), al Viale
Giovanni Palatucci n.4, codice fiscale 00510420656, in perso-
na del Sindaco pro-tempore: =====

Giovanni Caggiano, nato a Caggiano il 3 luglio 1959, ai fini
del presente atto domiciliato presso la Casa Comunale a tale
atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio Comunale
in data 21 gennaio 2013 n.4 che in copia autentica si allega
al presente atto sotto la lettera "B"; =====

- Associazione "ASMEL" - Associazione per la Sussidiarietà e
la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione non rico-
nosciuta senza scopo di lucro con sede in Gallarate (VA), Via
San Giovanni Bosco n.13, codice fiscale 91055320120, costi-
tuita in Italia con atto autenticato nelle firme dal Notaio
Andrea Tosi di Gallarate, repertorio n.23112, raccolta
n.13247, in data 26 maggio 2010, debitamente registrato =====
in persona del Presidente del Consiglio Nazionale: =====

dottor PINTO FRANCESCO nato a Torre del Greco (NA) il 4 gen-
naio 1947, domiciliato in Napoli, Via G. Porzio Isola G/1
Scala D, a tal atto autorizzato in virtù di delibera del Con-
siglio Nazionale in data 11 dicembre 2012 che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "C"; =====

- MANERA ARTURO nato a Ailano (CE) il 4 dicembre 1944, domi-
ciliato in Ailano (CE) al Corso Umberto I n.22, codice fisca-
le: MNRTR44T04A106I. =====

REGISTRATO
Presso L'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Pozzuoli
Il 7 febbraio 2013
n.529 serie 1T



I costituiti della cui identità personale io notaio sono certo, non hanno richiesto, ai sensi della vigente normativa, l'assistenza dei testimoni per questo atto con il quale vengono quanto segue: =====

ART.1) - Tra CONSORZIO "ASMEZ", COMUNE DI CAGGIANO e Associazione "ASMEL", tutte di cittadinanza italiana, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata ==
===== "ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.". =====

ART.2) - La sede della Società è fissata in Roma. =====

ART.3) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. =====

ART.4) La società ha per oggetto quanto specificato all'articolo 2 (due) dello statuto sociale di cui infra. =====

ART.5) - Il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene sottoscritto come segue: =====

- CONSORZIO "ASMEZ" per Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) pari al 24% (ventiquattro per cento) del capitale sociale; =====

- COMUNE DI CAGGIANO per Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; =====

- Associazione "ASMEL" per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale. =====

Si dà atto che di detto capitale è stata versata, ai sensi dell'articolo 2464 c.c, la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 25% (venticinque per cento), come risulta dalla ricevuta di versamento rilasciata da Banco di Napoli Filiale di Napoli, Cento Direzionale Ag.665, documentazione che verrà allegata in sede di iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese. =====

Le parti si danno atto che il rimanente 75% del capitale sociale sarà versato nella casse sociali. =====

ART.6) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico che viene contestualmente nominato nella persona del signor MANERA ARTURO, sopra generalizzato, che presente accetta la carica dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza. =====

ART.7) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. =====

ART.8) - I componenti autorizzano la signora Antonella Manca, nata a Napoli il 26 ottobre 1968 a ritirare il deposito del 25% del capitale sociale rilasciando quietanza e con esonero per l'istituto di credito stesso da ogni responsabilità, nonchè conferiscono all'Amministratore Unico ogni e più ampio potere per presentare e sottoscrivere tutte le formalità susseguenti il presente atto, quale ad esempio la denuncia all'Ufficio I.V.A., e l'iscrizione nel Registro delle Imprese. =

Art.9) Ai soli fini della prima iscrizione della sede sociale

nel Registro delle Imprese l'indirizzo è il seguente: =====

===== Roma, Piazza del Colosseo n.4 =====

La successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito di tale Comune è di competenza dell'Organo di Amministrazione, che deposita apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese. =====

ART.10) - L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società si indica in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero). =====

Art.11) - La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello statuto sociale qui di seguito riportato: =====

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.". =====

TITOLO I =====

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA =====

Articolo 1 =====

La società è denominata: =====

"ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.". =====

Articolo 2 =====

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al successivo articolo. =====

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei. =====

In particolare, svolge funzioni di centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed assicura ad essi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività: =====

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico; =====

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi; =====

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica; =====

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo. =====

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate, Via San Giovanni Bosco n.13. =====

Articolo 3 =====

La società ha sede nel Comune di Roma. =====
La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi
secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo,
in Italia ed all'estero. =====

===== **Articolo 4** =====

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050,
salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisura-
ta ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli ob-
blighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui ese-
cuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente in-
sorgenti in connessione con lo stesso. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI** =====

===== **Articolo 5** =====

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quante
sono i soci. =====

===== **Articolo 6** =====

In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vi-
vi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la
propria quota deve informarne con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammonta-
re della quota alienanda, del suo prezzo, le generalità del
cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo ammi-
nistrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. ==
Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in
proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da
lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione
al capitale sociale (diritto di prelazione). =====

Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di
prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggio-
ranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine
di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione,
non abbia negato il gradimento al cessionario proposto. =====

Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di
prelazione e la maggioranza dei soci neghi il gradimento al
cessionario, al socio che intendeva trasferire la propria
quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai
sensi dell'art.2469, comma 2, c.c. =====

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-
cesso non possono essere cedute. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **ASSEMBLEA** =====

===== **Articolo 7** =====

Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie
loro riservate di cui all'articolo 2479 c.c., nonché in tutti
gli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richie-
dano uno o più amministratori o un numero di soci che rappre-
sentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le deci-
sioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione

assembleare. =====
La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile. =====

===== **Articolo 8** =====

La presidenza dell'Assemblea compete all'organo amministrativo. =====

Qualora l'Amministratore Unico non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti. =====

===== **Articolo 9** =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

===== **Articolo 10** =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile. =====

===== **Articolo 11** =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni. =====

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== **Articolo 12** =====

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei seguenti casi di: =====

- modificazioni dello statuto; =====

- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; =====

- decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, nonché la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge. =====

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge. =====

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purchè palesi. =====

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** =====

===== **Articolo 13** =====

La società è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di una terna designata dal socio Associazione "ASMEL". =====

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea. =====

L'amministratore: =====

- è rieleggibile; =====
 - resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; =====
- La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

===== **Articolo 14** =====

L'Amministratore ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo consortile, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci. =====

Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espletamento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati a mero titolo esemplificativo: =====

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società; =====
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società; ==
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività consortili; =====
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni; =====
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio strumentali all'esercizio delle attività consortili; =====
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte; =====
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali; =====
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali; =====
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte; =====
- riscuotere e cedere crediti; =====
- pagare debiti accertati e riscuotere somme; =====
- rilasciare e ricevere quietanze; =====
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali; =====
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi; =====
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro; =====
- nominare e revocare avvocati, procuratori e periti; =====
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali; =====
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna. =====

L'Amministratore ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi. =====

===== **Articolo 15** =====

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'Amministratore unico. =====
Egli potrà conferire parte dei loro poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori. =====

L'Amministratore potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea. =====

===== **Articolo 16** =====

Ciascun socio ha diritto ad avere dall'amministratore notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **COLLEGIO SINDACALE** =====

===== **Articolo 17** =====

La società può nominare un sindaco e/o un revisore. Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e del revisore e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI** =====

===== **Articolo 18** =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue: =
-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; =====
-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria. =====

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile. =====

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni. =====

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile. =====

===== **TITOLO VII** =====

RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIONE

=====
===== Articolo 19 =====

La società nell'espletamento delle attività societarie potrà avvalersi di =====

1. prestazioni di servizi da parte dei soci; =====
2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società; =====
3. loro personale dipendente ritenuto necessario per la perfetta o migliore esecuzione delle attività sociali. =====

I compensi spettanti ai singoli soci per le prestazioni suddette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e l'organo amministrativo. =====

=====
===== Articolo 20 =====

Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo. =====

Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associative. =====

=====
===== Articolo 21 =====

Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge. ==
In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibili. =====

=====
===== TITOLO VIII =====

=====
===== REGOLAMENTI =====

=====
===== Articolo 22 =====

L'amministratore propone e l'assemblea approva eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società. =====

=====
===== TITOLO IX =====

=====
===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

=====
===== Articolo 23 =====

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia. =====

=====
===== TITOLO X =====

=====
===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

=====
===== Articolo 24 =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato

non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. =====

Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. =====

===== TITOLO XI =====

===== RINVIO =====

===== Articolo 25 =====

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, o in mancanza, sulle società a responsabilità limitata. =====

Le parti in virtù dei rapporti di rappresentanza di cui alla costituzione mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. =

Del presente, scritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli sei per venti facciate e quanto fin qui della presente ho dato lettura, alle parti che lo approvano e con me Notaio sottoscrivono nei modi di legge alle ore dodici e dieci minuti. =====

FIRMATI: FRANCESCO PINTO-GIOVANNI CAGGIANO-ARTURO MANERA-MONICA GAZZOLA NOTAIO SIGILLO. =====